Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 133

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 14 giugno 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 19 *maggio* 1950
*registrato alla Corte dei conti l'*11 *dicembre* 1950
registro Presidenza n. 43, *foglio n.* 138

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ARDU Mario fu Vincenzo e di Altea Angelina, da Trieste, classe 1922, sottotenente di cavalleria in s.p.e., partigiano combattente (*alla memoria*). — Soldato fedele e valoroso, ancora convalescente per ferita riportata in combattimento nei giorni dell'armistizio, si dedicò con entusiasmo alla lotta di liberazione molto distinguendosi come comandante e come combattente in dure azioni di guerra e mantenendo importanti posizioni in situazioni particolarmente difficili. Caduto in mani nemiche venne barbaramente trucidato. — Val Tanaro-Val Bormida, ottobre 1943-15 aprile 1944.

BORROTEU Pietro fu Francesco, da Orani (Nuoro), classe 1921, sottotenente di fanteria in s.p.e., partigiano combattente (*alla memoria*). — Soldato fedele e valoroso, dopo l'armistizio si dedicò con entusiasmo alla lotta di liberazione molto distinguendosi come organizzatore e come combattente. Caduto in mani nemiche, con esemplare senso di responsabilità, si preoccupò di salvare i civili che lo avevano ospitato. Percosso e seviziato mantenne fiero contegno imponendosi all'ammirazione dei suoi stessi carnefici ed ottenendo di essere fucilato nel petto, fronte al nemico. — Chiusola (La Spezia), 5 aprile 1944.

AIMO Renato di Giovanni e di Castelli Angela, da Cuneo, classe 1919, sottotenente di fanteria (alpini), partigiano combattente. — Soldato fedele e valoroso, già distintosi per il contegno tenuto dopo l'armistizio, emergeva nella lotta partigiana per doti di organizzatore e valore di comandante. Nel corso di un duro combattimento forniva sicura prova di coraggio aprendo ai suoi dipendenti la via di ritirata attraverso lo schieramento nemico ed attardandosi, con estremo pericolo, per trarre in salvo un compagno ferito. — Valle Stura, 27 aprile 1944.

COMBA Renzo di Costanzo e di Bernardi Antonietta, da Vignolo (Cuneo), classe 1927, partigiano combattente. — Non ancora diciassettenne si arruolava nelle formazioni partigiane distinguendosi per ardimento e per entusiasmo. Nel corso di un duro combattimento impegnava il nemico da posizione scoperta. Cadutigli al fianco due compagni continuava a lottare. Ferito al petto rimaneva sul posto battendosi ancora finchè, svenuto per la perdita di sangue, veniva tratto in salvo dal proprio comandante. — Borgo San Dalmazzo (Cuneo), 26 aprile 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

PONZETTI Angelo fu Clitofonto e di Maranesi Giuseppina, da Iesi (Ancona), classe 1908, maresciallo di artiglieria in s.p.e., partigiano combattente. — Combattente della lotta di liberazione, già ripetutamente distintosi per capacità e per ardire, nel corso di un duro rastrellamento nemico dava belle e sicure prove di decisione e di coraggio, battendosi per dieci giorni, aprendo un varco alla sua formazione e portando in salvo i suoi feriti. — Alla Valle Ellero, 11-22 dicembre 1944.

VISETTI Aurelio fu Oreste e di Grosso Teresa, da Torino, classe 1921, sergente di fanteria, partigiano combattente. — Comandante di un nucleo partigiano si impegnava decisamente, in posizione scoperta, per evitare l'accerchiamento della formazione. Cadutigli intorno i suoi uomini continuava a far fuoco da solo sino all'assolvimento del compito prefisso. Colpito a sua volta, riusciva a ripiegare traendo in salvo, con estremo pericolo ed ammirevole sforzo, un dipendente gravemente ferito. — Borgo San Dalmazzo (Cuneo), 26 aprile 1945.

(2056)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 maggio 1951, n. 389.

Autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale nei mutui per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione del concorso dello Stato nei mutui di miglioramento, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e dell'art. 2 del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 33, il limite d'impegno, fissato dall'art. 2 della legge 30 ottobre 1940, n. 1634, modi-

ficato con l'art. 1, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 733, e con l'art. 1 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 835, è aumentato di lire 60.000.000 per l'esercizio finanziario 1949-50 e di lire 140.000.000 per l'esercizio finanziario 1950-51.

In conseguenza, i limiti degli stanziamenti destinati alla corresponsione del concorso statale anzidetto, stabiliti dall'art. 1 della legge 30 ottobre 1940, n. 1634, modificati con l'art. 3, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 733, e con l'art. 1, comma secondo, del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 835, sono aumentati di lire 60.000.000 per l'esercizio finanziario 1949-50, di lire 200.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1950-51 al 1978-79 e di lire 140.000.000 per l'esercizio finanziario 1979-80.

Art. 2.

In dipendenza dell'autorizzazione di spesa, di cui al precedente articolo, sono aumentati di lire 60.000.000 lo stanziamento del capitolo 99 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1949-1950 e di lire 200.000.000 lo stanziamento del capitolo 101 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio 1950-51.

All'onere di lire 60.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1949-50 si fa fronte con pari aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 18 aprile 1950, n. 254, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata dell'esercizio stesso (terzo provvedimento).

All'onere di L. 200.000.000 relativo all'esercizio 1950-1951 si provvede mediante riduzione di L. 100.000.000 sullo stanziamento del capitolo 131 e di lire 100.000.000 sullo stanziamento del capitolo 161 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio medesimo.

Art. 3.

La spesa per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per il miglioramento dei pascoli montani, prevista dagli articoli 79 e 80 delle norme per la bonifica integrale dettate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, farà carico, a partire dall'esercizio finanziario 1949-50 sull'autorizzazione di cui al precedente art. 1.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti in base alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 maggio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 21 maggio 1951, n. 390.

Modificazioni alle vigenti norme sulle stazioni di cura, soggiorno e turismo dei Comuni dove esistono organizzazioni di Stato per la gestione di aziende demaniali patrimoniali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui al regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni, si applicano anche ai Comuni dove esistono organizzazioni di Stato per la gestione di aziende demaniali patrimoniali.

Il Comitato di amministrazione delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo dei cennati Comuni è composto: di un rappresentante del Demanio, nominato dal Ministro per le finanze; di un membro, designato nel proprio seno dagli speciali comitati o commissioni di vigilanza o di amministrazione, istituiti per la gestione delle singole aziende patrimoniali; di un membro nominato dal prefetto della Provincia; di un membro nominato dall'Amministrazione comunale; dei rappresentanti indicati ai numeri 2, 3 e 4 dell'art. 8 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, modificato dall'art. 6 della legge 29 gennaio 1934, n. 321, e di due rappresentanti dei lavoratori nominati dal prefetto su terne di nomi designati dalle associazioni sindacali locali ed a queste appartenenti, tenuto conto della consistenza delle associazioni sindacali stesse.

Il presidente è nominato nel seno del Comitato di amministrazione.

E' abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 maggio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 21 maggio 1951, n. 391.

Aumento del contributo previsto dall'art. 198 della legge 22 aprile 1941, n. 633, a favore delle Casse di assistenza e di previdenza delle associazioni sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La somma annua da devolvere a favore delle Casse di assistenza e di previdenza degli scrittori, autori drammatici e musicisti, di cui all'art. 198 della legge

22 aprile 1941, n. 633, è elevata a lire 15.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1950-51.

Art. 2.

Alla maggiore spesa per l'esercizio 1950-51 si provvede con i fondi iscritti al capitolo 195 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 maggio 1951

EINAUDI

De Gasperi — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni

LEGGE 24 maggio 1951, n. 392.

Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura nonchè dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(*Categorie dei magistrati*).

I magistrati ordinari si distinguono secondo le funzioni in magistrati di Tribunale, magistrati di Corte d'appello, magistrati di Corte di cassazione.

Art. 2.

(*Funzioni dei magistrati di Tribunale*).

I magistrati di Tribunale sono destinati ad esercitare le funzioni di giudice di Tribunale, di sostituto procuratore della Repubblica presso i Tribunali e di pretore.

Ad esercitare le predette funzioni presso i Tribunali possono essere destinati gli aggiunti giudiziari e gli uditori dopo un anno di tirocinio.

Art. 3.

(*Funzioni dei magistrati di Corte d'appello*).

I magistrati di Corte di appello sono destinati ad esercitare le funzioni:

1) di consigliere delle Corti di appello e di sostituto procuratore generale presso le stesse Corti;

2) di presidente di sezione di Tribunale;

3) di procuratore aggiunto nelle sedi in cui le funzioni di procuratore della Repubblica sono esercitate da un magistrato di Corte di cassazione.

Art. 4.

(*Funzioni dei magistrati di Corte di cassazione*).

I magistrati di Corte di cassazione sono destinati ad esercitare le funzioni:

1) di consigliere della Corte di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la stessa Corte;

2) di presidente di sezione delle Corti di appello e di avvocato generale presso le stesse Corti.

Art. 5.

(*Conferimento di uffici direttivi a magistrati di Corte di appello*).

Sono conferiti per anzianità e per merito a magistrati di Corte di appello i seguenti uffici direttivi:

1) di presidente dei Tribunali e di procuratore della Repubblica presso i Tribunali medesimi;

2) di pretore nelle Preture nelle quali, secondo la tabella *M* allegata all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono attualmente assegnati primi pretori.

Art. 6.

(*Conferimento di uffici direttivi a magistrati di Corte di cassazione*).

Sono conferiti per anzianità e per merito a magistrati di Corte di cassazione i seguenti uffici direttivi:

1) di primo presidente della Corte di cassazione;

2) di procuratore generale presso la Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche;

3) di presidente di sezione della Corte di cassazione ed avvocato generale presso la stessa Corte, di presidente delle Corti d'appello e di procuratore generale presso le stesse Corti;

4) di presidente di Tribunale e di procuratore della Repubblica nelle sedi indicate nella tabella *L* annessa all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

Art. 7.

(*Ammissione in Magistratura e promozioni*).

Fino a nuova disposizione per le ammissioni in Magistratura e per le promozioni continuano ad applicarsi le norme attualmente in vigore.

Per essere ammessi al concorso per uditori giudiziari, fermi gli altri requisiti previsti dall'art. 124 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza da almeno due anni.

La promozione a giudice di Tribunale non può essere conseguita se non dopo un biennio di effettivo servizio nelle Preture.

Art. 8.

(*Abolizione del ruolo dei pretori*).

Il ruolo dei pretori è abolito. I magistrati che ne fanno parte sono collocati nel ruolo dei magistrati di Tribunale e prendono posto, secondo l'anzianità, in relazione all'anno della nomina a uditore di Pretura, dopo l'ultimo dei magistrati della carriera collegiale nominato uditore di Tribunale nel medesimo anno, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 258 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 9.

(*Abolizione del ruolo dei primi pretori*).

Il ruolo dei primi pretori è abolito.

I magistrati che ne fanno parte sono collocati nel ruolo dei magistrati di appello, secondo la loro anzianità nel grado. Ciascuno di essi segue l'ultimo dei consiglieri di appello di pari anzianità nel grado. Essi hanno diritto agli aumenti quadriennali di stipendio e possono partecipare al concorso ed allo scrutinio per l'assunzione delle funzioni di magistrato di Cassazione secondo le norme attualmente vigenti per i primi pretori.

Art. 10.

(*Trattamento economico dei magistrati in servizio*).

Il trattamento economico dei magistrati e le indennità annue per spese di rappresentanza e per l'esercizio di funzioni speciali sono stabiliti rispettivamente nelle tabelle *A*, *B* e *C* annesse alla presente legge.

Ai magistrati è attribuita per ogni persona a carico un'indennità di famiglia di L. 2000 mensili lorde.

Per l'attribuzione dell'indennità di cui al precedente comma valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di concessione delle quote complementari dell'indennità di carovita di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni.

In relazione al nuovo trattamento economico previsto dai precedenti commi, sono soppresse le indennità di carica e di toga e non si applicano ai magistrati le disposizioni in vigore concernenti l'indennità di carovita e relative quote complementari, l'indennità di caropane, il premio giornaliero di presenza, i compensi per lavoro straordinario e la 13ª mensilità.

Resta altresì soppresso ogni altro compenso a favore dei magistrati, i quali, anche se fuori ruolo, distaccati, comandati o muniti di incarichi particolari, non potranno, salvo il trattamento economico sopra indicato, ottenere alcun corrispettivo per loro personali prestazioni in favore di pubbliche Amministrazioni, qualunque siano la denominazione ed il modo di esazione o di ricupero, salve le indennità per la partecipazione, imposta da particolari disposizioni di legge, agli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti. Sono esclusi da tale divieto di cumulo le sole indennità di componenti di seggi elettorali, di commissioni di concorso, di esami o di studio, i compensi per incarichi di insegnamento e le indennità di trasferta, di missione e parlamentari.

Art. 11.

(*Trattamento di assistenza, quiescenza e previdenza dei magistrati*).

Agli effetti della partecipazione al fondo credito impiegati e salariati dello Stato, del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza sanitaria, e delle relative ritenute e contributi, nonchè ai fini del contributo per la costruzione delle case ai lavoratori, gli stipendi stabiliti dall'annessa tabella *A* sono computabili in ragione del 60 per cento, restando abrogata per i magistrati la norma contenuta nell'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e soppressa la concessione degli assegni di caroviveri e dell'indennità di caropane annessi alla pensione.

Il trattamento di pensione derivante dalla applicazione della presente legge è esteso ai magistrati cessati dal servizio prima della data di decorrenza dei nuovi stipendi di cui alle allegate tabelle *A* e *D*, nonchè alle loro famiglie, con effetto dalla stessa data di decorrenza dei nuovi stipendi.

Art. 12.

(*Trattamento dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato*).

Il trattamento economico dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare, nonchè degli avvocati e procuratori dello Stato e dei vice-referendari di prima e di seconda classe e degli aiuto-referendari della Corte dei conti è stabilito nella tabella *D* annessa alla presente legge.

Al predetto personale si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 10, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 11, con riferimento all'annessa tabella *D*.

Per quanto non è preveduto in questo articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni generali relative agli impiegati dello Stato e quelle dei rispettivi ordinamenti.

Art. 13.

(*Onere finanziario*).

All'onere derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1950-51 sarà fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio medesimo.

Art. 14.

(*Riferimento a leggi e regolamenti generali*).

Per quanto non è previsto nella presente legge continuano ad applicarsi le norme relative all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e le successive modificazioni.

Continuano ad applicarsi altresì le disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato e, agli effetti delle disposizioni nelle quali siano previsti i gradi gerarchici, il riferimento alle categorie dei magistrati sarà fatto in base alle norme degli articoli 118, ultimo comma, 128, secondo comma, 140 e alla tabella *F* dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 15.

(*Decorrenza delle retribuzioni*).

La presente legge ha effetto dal 1° novembre 1950 pel trattamento economico del personale allora in servizio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 maggio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PICCIONI — PELLA — PACCIARDI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

TABELLA *A*.

Trattamento economico annuo lordo della Magistratura

CATEGORIA	FUNZIONI	STIPENDI ANNUI LORDI			
		Iniziale	Al 1° aumento quadriennale	Al 2° aumento quadriennale	Al 3° aumento quadriennale
Magistrati di Cassazione	Primo presidente della Corte di cassazione	2.954.000	—	—	—
	Procuratore generale della Cassazione e presidente Tribunale superiore acque pubbliche	2.634.000	—	—	—
	Presidenti di sezione di Cassazione ed equiparati	2.382.000	—	—	—
	Consiglieri di Corte di cassazione ed equiparati	2.100.000	2.150.000	2.225.000	—
Magistrati di Appello	Consiglieri di Corte di appello ed equiparati	1.750.000	1.800.000	1.900.000	—
Magistrati di Tribunale	Giudici ed equiparati	1.250.000	1.400.000	1.500.000	1.600.000
	Aggiunti giudiziari	1.080.000	—	—	—

Uditori 869.000; dopo 6 mesi 935.000

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
PICCIONI

TABELLA *B*.

Indennità annua per spese di rappresentanza

Primo presidente della Corte di cassazione	L. 300.000
Procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	» 250.000
Presidenti di sezione e avvocati generali di Corte di cassazione e presidenti e procuratori generali di Corte di appello	» 200.000
Presidenti di sezione e avvocati generali delle sezioni distaccate delle Corti d'appello e presidenti e procuratori della Repubblica dei Tribunali di cui alla tabella *L*, annessa all'ordinamento giudiziario del 1941	» 175.000
Presidenti dei Tribunali e procuratori della Repubblica presso i medesimi	» 150.000
Magistrati dirigenti le Preture costituite in sezioni	» 130.000

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
PICCIONI

TABELLA *C*.

Indennità annua per i magistrati che esercitano funzioni speciali

Presidenti di Corte di assise di appello	L. 70.000
Presidenti di Corte di assise	» 60.000
Presidenti di Sezione dirigenti uffici di istruzione	» 50.000
Giudici istruttori addetti ai Tribunali con più sezioni	» 40.000
Giudici istruttori	» 30.000

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
PICCIONI

TABELLA *D*.

Trattamento economico dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia *militare e degli avvocati e procuratori dello* Stato

	Iniziale	Al 1° aumento quadriennale	Al 2° aumento quadriennale
A) STIPENDI ANNUI LORDI			
Presidente del Consiglio di Stato, presidente della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato	2.634.000	—	—
Presidenti di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratore generale della Corte dei conti, procuratore generale militare, vice avvocati generali dello Stato.	2.382.000	—	—
Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori generali della Corte dei conti, sostituti procuratori generali militari, consigliere relatore del Tribunale supremo militare, sostituti avvocati generali e avvocati distrettuali dello Stato.	2.100.000	2.150.000	2.225.000
Primi referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratori militari, vice avvocati e procuratori capo dello Stato	1.750.000	1.800.000	1.900.000
Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori militari, giudici relatori dei Tribunali militari, sostituti avvocati di 1ª classe e sostituti procuratori capo dello Stato	1.600.000	—	—
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 1ª classe, vice referendari di 1ª classe della Corte dei conti, sostituti avvocati di 2ª classe e procuratori di 1ª classe dello Stato.	1.400.000	1.500.000	—
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 2ª classe, vice referendari di 2ª classe della Corte dei conti, procuratori di 2ª classe dello Stato	1.250.000	1.400.000	—
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 3ª classe, aiuto referendari della Corte dei conti, procuratori di 3ª classe dello Stato	1.080.000	—	—
Uditori giudiziari militari, aggiunti procuratori di 1ª classe dell'Avvocatura dello Stato . .	935.000	—	—
Aggiunti procuratori di 2ª classe dell'Avvocatura dello Stato	869.000	—	—
B) INDENNITÀ ANNUA PER SPESE DI RAPPRESENTANZA			
Presidente del Consiglio di Stato, presidente della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato .	250.000	—	—
Presidenti di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratore generale della Corte dei conti, procuratore generale militare, vice avvocati generali dello Stato . .	200.000	—	—
Avvocati distrettuali dello Stato	175.000	—	—
Procuratori militari presso i Tribunali militari territoriali .	150.000	—	—

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1951.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Bari per il triennio 1951-1953.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 16 novembre 1947, col quale venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Bari per il triennio 1948-1950;

Considerato che col 31 dicembre 1950, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Bari, pel triennio 1951-1953, i signori:

Chini prof. Virgilio, medico chirurgo;

De Tullio prof. Renato, medico chirurgo;

De Vicariis prof. Antonio, pediatra;

Troccoli avv. Mario, esperto in materie amministrative;

Pastore prof. Raffaele, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1951

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1951
Registro Presidenza n. 48, foglio n. 169. — FERRARI

(2799)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1951.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato della cisterna « Velino ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

La cisterna « Velino » è iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° aprile 1951.

Il Ministro per la difesa è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1951

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1951
Registro Marina n. 6, foglio n. 209.

(2911)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1951.

Autorizzazione alla Società per azioni Lavorazione prodotti agricoli-zootecnici, con sede in Roma, ad istituire ed esercire Magazzini generali in Reggio Emilia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista la domanda presentata dalla Società per Azioni Lavorazione Prodotti Agricoli-zootecnici (S.A.L. P.A.), con sede in Roma, per essere autorizzata ad istituire ed esercire in Reggio Emilia un Magazzino generale per merci varie nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la deliberazione n. 438 in data 15 novembre 1950 adottata dalla Giunta della Camera di commercio industria e agricoltura di Reggio Emilia, che esprime parere favorevole alla concessione della chiesta autorizzazione e considerato che la Società su indicata intende applicare le tariffe autorizzate per gli altri Magazzini generali esistenti in provincia di Reggio Emilia coi decreti Ministeriali 12 aprile e 14 settembre 1950;

Decreta:

Art. 1.

La Società per Azioni Lavorazione Prodotti Agricoli-zootecnici, con sede in Roma, è autorizzata a gestire, in regime di Magazzini generali, gli immobili di proprietà siti in Reggio Emilia, via Fratelli Manfredi n. 20-*a*, pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nel Magazzino generale autorizzato col precedente articolo, si applicano le tariffe approvate per gli altri Magazzini generali esistenti in provincia di Reggio Emilia coi decreti Ministeriali 12 aprile e 14 settembre 1950, di cui nelle premesse.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Emilia è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La detta Camera proporrà entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, la forma e l'ammontare della cauzione che la Società S.A.L.P.A. è tenuta a prestare ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Roma, addì 6 febbraio 1951

p. *Il Ministro per l'industria e commercio*
ZIINO

p. *Il Ministro per le finanze*
CASTELLI

(2842)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un'area di terreno dal comune di Cecina.

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 11 maggio 1951, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare in donazione dal comune di Cecina, un'area di terreno di mq. 684 per l'erigenda Casa della Madre e del Bambino.

(2814)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Procida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1951, registro n. 19 Interno, foglio n. 9, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Procida (Napoli) di un mutuo di L. 1.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(2925)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Triora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 9 febbraio 1951, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1951, registro n. 19 Interno, foglio n. 10, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Triora (Imperia) di un mutuo di L. 967.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(2926)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Molini di Triora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 9 febbraio 1951, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1951, registro n. 19 Interno, foglio n. 11, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Molini di Triora (Imperia) di un mutuo di L. 925.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(2327)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bargagli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 31 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1951, registro n. 18 Interno, foglio n. 400, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bargagli (Genova) di un mutuo di L. 2.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(2928)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vallecorsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 30 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1951, registro n. 19 Interno, foglio n. 7, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vallecorsa (Frosinone) di un mutuo di L. 1.612.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(2929)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Terelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 13 febbraio 1951, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1951, registro n. 19 Interno, foglio n. 6, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Terelle (Frosinone) di un mutuo di L. 1.116.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(2930)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nella spiaggia di Portigliola.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 30 maggio 1951, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 12.000, sita nella spiaggia di Portigliola, riportata nel nuovo catasto del comune di Portigliola al foglio n. 10, particella n. 85.

(2956)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 131

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 14 giugno 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,83	Borsa di Palermo	624,88
» Firenze	624,88	» Roma	624,88
» Genova	624,90	» Torino	624,91
» Milano	624,90	» Trieste	624,91
» Napoli	624,90	» Venezia	624,88

Media dei titoli del 14 giugno 1951

Rendita 3,50 % 1906	70,525
Id. 3,50 % 1902	69,05
Id. 3 % lordo	45 —
Id. 5 % 1935	97,30
Redimibile 3,50 % 1934	72,35
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,15
Id. 5 % 1936	91,15
Buoni del Tesoro 4 % (15 settembre 1951)	99,425
Id. 5 % convertiti 1951	99,85
Id. 5 % (scadenza 1959)	97,60

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 14 giugno 1951

1 dollaro U.S.A. . . L. 624,89

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — DIVISIONE V

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1951 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà, fra l'altro, i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio 1950 al 30 aprile 1951			
	Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1950 .		839 —		
Gestione di Bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive — Competenza	987.911 —		855.482 —	
Entrate e spese di bilancio effettive — Residui	123.232 —		401.455 —	
Totale		1.111.143 —		1.256.937 —
In conto movimento di capitali . . — Competenza	125.124 —		36.507 —	
In conto movimento di capitali . . — Residui	7.399 —		35.842 —	
Totale		132.523 —		72.349 —
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	1.692.885 —		1.508.647 —	
Conti correnti . .	2.740.781 —		2.711.632 —	
Incassi da regolare.	1.261.937 —		1.231.973 —	
Altre gestioni . .	1.448.417 —		1.363.526 —	
Totale . . .		7.144.020 —		6.815.778 —
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di Portafoglio	323 —		357 —	
Pagamenti da regolare	86.443 —		136.612 —	
Altri crediti	2.084.280 —		2.202.843 —	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	1.484 —		401 —	
Totale . .		2.172.530 —		2.340.213 —
Totale generale incassi e pagamenti . .		10.561.055 —		10.485.277 —
Fondo di cassa al 30 aprile 1951 .				75.778 —
Totale a pareggio		10.561.055 —		10.561.055 —

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 aprile 1951 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA.		75.778 —	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di Portafoglio	104 —		
Pagamenti da regolare.	109.637 —		
Altri crediti	276.310 —		
Titoli da realizzare e valute logore ritirate dalla circolazione .	401 —		
Totale crediti . . .		386.452 —	
In complesso . . .			462.230 —
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	2.021.342 —		
Conti correnti.	183.599 —		
Incassi da regolare	59.295 —		
Altre gestioni	231.389 —		
Totale debiti . . .			2.495.625 —
Situazione del Tesoro (passività)			2.033.395 —

(2875)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

14ª Estrazione per l'ammortamento del Prestito redimibile 5% (1936)

A norma dell'art. 1 del regio decreto 5 aprile 1943, n. 287, si notifica che nel giorno di giovedì 5 luglio 1951, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 14ª estrazione per l'ammortamento del Prestito redimibile 5 %, creato con regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743.

In conformità del piano di ammortamento allegato al citato decreto-legge e riportato anche a tergo dei titoli, saranno estratti, per ciascuna delle serie *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F* e *G*, otto gruppi, ciascuno dei quali comprendente cinquantamila obbligazioni unitarie da L. 100.

I numeri dei gruppi sorteggiati, per ciascuna serie, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

I titoli contrassegnati con i numeri dei gruppi estratti, per ciascuna serie, saranno rimborsati, per l'ammontare del rispettivo capitale nominale, a decorrere dal 1º gennaio 1952.

I titoli al portatore potranno essere presentati, per ottenerne il rimborso, alle Sezioni di tesoreria, mentre i titoli nominativi, comprendenti obbligazioni sorteggiate, dovranno essere esibiti, per il rimborso, alla Direzione generale del debito pubblico, direttamente ovvero a mezzo degli Uffici provinciali del tesoro, escluso quello di Roma.

Roma, addì 12 giugno 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2946)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso a quattordici posti nel ruolo degli aiutanti tecnici, fra il personale in servizio presso l'Istituto superiore di sanità di grado non superiore al 10º.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395; il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960; i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172 e 8 luglio 1941, n. 868; il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176; il regio decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1265; il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417; il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446; il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, ratificato dalla legge 30 luglio 1950, n. 630;

Decreta:

Art. 1.

A' termini dell'art. 25 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, ratificato dalla legge 30 luglio 1950, n. 630, è indetto, fra il personale in servizio presso l'Istituto superiore di sanità, un concorso per titoli e per esami a quattordici posti di grado non superiore al 10º nel ruolo degli aiutanti tecnici (n. 12, lettera *b*, n. 1, della tabella allegata alla legge 30 luglio 1950, n. 630).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso della licenza di una scuola media inferiore ed abbiano prestato lodevole e specifico servizio presso l'Istituto da almeno otto anni, se aspiranti al grado 10º e rispettivamente da almeno cinque anni e da almeno un anno se aspiranti ai gradi 11º e 12º.

Art. 3.

Le domande d'ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, dirette all'Istituto superiore di sanità e corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire al detto Istituto entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno contenere l'elenco dei documenti allegati ed indicare in quale dei programmi di cui all'art. 6, lettera *B*, s'intende sostenere l'esame.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti su carta da bollo e debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana: ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia;

7) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva (per coloro che non abbiano prestato servizio militare). I candidati che abbiano partecipato ad operazioni di guerra ed intendano valersi dei conseguenti benefici, dovranno presentare, inoltre, la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari a' sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137;

8) titolo di studio in originale o in copia notarile;

9) certificato rilasciato dal direttore dell'Istituto superiore di sanità attestante il lodevole e specifico servizio prestato nell'Istituto stesso;

10) ogni altro titolo che i candidati ritengano utile per dimostrare la loro attitudine e preparazione a ricoprire il posto cui aspirano.

Gli aspiranti che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia.

I documenti di cui ai nn. 2), 3), 4), 5) e 6) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. Sono dispensati dal produrre i detti cinque documenti gli aspiranti che dimostrino di essere impiegati statali di ruolo.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e le qualifiche che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, fatta eccezione per i periodi di servizio di cui all'art. 2, che devono essere compiuti alla data del presente bando.

Art. 6.

Gli esami constano di una prova scritta, di quattro prove pratiche e di una prova orale, secondo il seguente programma:

A) *Prova scritta*:

Relazione su un'esperienza compiuta in laboratorio o progetto di un'esperienza da realizzare.

B) *Prove pratiche*:

a) Per aiutanti tecnici da adibirsi ai Laboratori di biologia, microbiologia, parassitologia e chimica terapeutica ramo farmacologico:

1) preparazione dei mezzi nutritivi e delle soluzioni coloranti; assistenza tecnica alle varie operazioni di laboratorio; prelevamenti di organi e esecuzioni di interventi e saggi biologici semplici;

2) semina in tubi e in piastre, conta di colonie, passaggi di culture, allestimento di preparati microscopici;

3) iniezioni sottocutanee, endomuscolari, endovenose in animali;

4) tecnica del prelevamento, condizionamento e trasporto di materiale da sottoporre ad accertamenti di laboratori, tenuta di schedari e di protocollo, saggio di copiatura a macchina.

b) Per aiutanti tecnici da adibirsi ai Laboratori di chimica, chimica terapeutica ramo chimico, e chimica biologica:

1) distillazione a pressione ridotta, distillazione frazionata, determinazione del punto di fusione, pesata di precisione, preparazione dei reattivi più comuni;

2) montaggio e uso dei più comuni apparecchi di laboratorio;

3) determinazione analitiche semplici per via volumetrica;

4) esecuzione di alcune analisi semplici per titolazione e per pesata; tenuta di schedari e di protocolli, saggio di copiatura a macchina.

c) Per aiutanti tecnici da adibirsi ai Laboratori di fisica e di ingegneria sanitaria:

1) montaggio e smontaggio di un apparecchio;

2) rilievo quotato di un pezzo di macchina (disegno);

3) prova di aggiustaggio;

4) messa in funzione di un impianto, saggio di copiatura a macchina.

C) *Prova orale*:

Cultura generale e tecnica; argomenti della prova scritta e delle prove pratiche; organizzazione e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per la prova scritta i candidati hanno a loro disposizione sino a sei ore.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto almeno 35/50 dei punti nel complesso delle prove scritte e delle prove pratiche, purchè in nessuna di esse abbiano conseguito meno di 30/50. In nessun caso potranno essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito la votazione di 30/50 nella prova orale.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del consorso sarà composta a' termini dell'art. 16 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, ratificato dalla legge 30 luglio 1950, n. 630.

Ogni commissario dispone di dieci punti pei titoli e di dieci punti per ciascuna prova scritta, pratica e orale.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati in ciascuna prova.

La Commissione formerà la graduatoria dei candidati riusciti idonei attenendosi all'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi quattordici classificati, tenendo però conto dei diritti di precedenza e preferenza e delle riserve a favore dei candidati che si trovino in possesso di particolari requisiti previsti dalle vigenti disposizioni.

Saranno nominati nell'ordine di graduatoria: al grado 10°, sino al numero massimo di otto, i vincitori con almeno otto anni di servizio; al grado 11° quelli con almeno cinque anni di servizio; al grado 12° quelli con almeno un anno di servizio

Pertanto i vincitori con almeno otto anni di servizio, eventualmente eccedenti il numero di otto, saranno nominati, in ordine di graduatoria, al grado 11°.

Art. 10.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri riconosce la regolarità del procedimento degli esami, decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria di cui al precedente articolo, ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e procede alla nomina dei vincitori secondo l'ordine della graduatoria e con la osservanza delle disposizioni vigenti per eventuali precedenze, preferenze e riserve.

Art. 11.

Il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° novembre 1950

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
COTELLESSA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1951
Registro Presidenza n. 18, *foglio n.* 290. — FERRARI

(2868)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione di un componente della Commissione esaminatrice del concorso a tre posti di referendario del Consiglio di Stato, indetto con decreto Presidenziale 23 gennaio 1951.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto, in data 28 marzo 1951, relativo alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a tre posti di referendario del Consiglio di Stato, bandito con decreto Presidenziale 23 gennaio 1951;

Ritenuto che il dott. Adolfo Mancini ha chiesto di essere sostituito nell'incarico di componente di detta Commisisone e che per la di lui sostituzione il Presidente del Consiglio di Stato ha designato il dott. Andrea Torrente, consigliere di Cassazione;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Decreta:

Il dott. Andrea Torrente, consigliere di Cassazione, è nominato componente della Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, in sostituzione del dott. Rodolfo Mancini, dimissionario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 aprile 1951

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1951
Registro Presidenza n. 48, *foglio n.* 321. — FERRARI

(2957)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Graduatoria del concorso per esami a trentuno posti di allievo tecnico (grado 10°, gruppo A) indetto fra laureati in ingegneria civile, o industriale, o mineraria.

Col decreto Ministeriale n. 00/26617 del 26 maggio 1951 — registrato alla Corte dei conti l'8 giugno stesso anno, registro n. 1, foglio n. 238 — è stata approvata la seguente graduatoria dei dodici candidati che hanno conseguito esito favorevole nel concorso per esami a trentuno posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo *A* dei Monopoli di Stato, indetto col decreto Ministeriale 00/32515 del 15 settembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 29 stesso mese, registro n. 1, foglio n. 206:

1. Guidi ing. Ennio di Arturo, media voti prove scritte: 8,25; voto prova orale: 8; totale voti 16,25.

2. Sperduto ing. Mario fu Antonio, media voti prove scritte: 8,50; voto prova orale: 7; aliquota 1/30 dei voti della prova di lingue estere: 0,20; totale voti 15,70.

3. Castellan ing. Lino di Stefano, media voti prove scritte 7; voto prova orale: 8; totale voti 15.

4. Pasanisi ing. Guido di Michele, media voti prove scritte 8,50; voto prova orale: 6,25; totale voti 14,75.

5. De Difnico ing. Franco fu Antonio, media voti prove scritte: 7; voto prova orale: 7,25; totale voti: 14,25.

6. Petronelli ing. Luigi di Salvatore, media voti prove scritte: 7; voto prova orale: 7,20; totale voti: 14,20.

7. Oddone ing. Aldo fu Michelangelo, media voti prove scritte: 8; voto prova orale: 6,10; totalse voti: 14,10.

8. Sofri ing. Ciro di Giovanni, media voti prove scritte: 8; voto prova orale: 6; totale voti: 14.
9. Grimaldi ing. Martino di Lorenzo, media voti prove scritte: 7,25; voto prova orale: 6,50; totale voti. 13,75.
10. Gambardella ing. Filippo di Vincenzo, media voti prove scritte: 7; voto prova orale: 6,50; aliquota 1/30 dei voti della prova di lingue estere: 0,233; totale voti: 13,733.
11. Marinelli ing. Giorgio fu Zeffirino, media voti prove scritte: 7,25; voto prova orale: 6,25; totale voti 13,50.
12. Pradella ing. Angelo fu Giovanni, media voti prove scritte: 7; voto prova orale: 6,25; aliquota 1/30 dei voti della prova di lingue estere: 0,20; totale voti 13,45.

I concorrenti compresi nella graduatoria suindicata, sono dichiarti vincitori del concorso nell'ordine della gradutoria medesima.

(2986)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso a centodieci posti di vice ragioniere e vice segretario contabile (gruppo B, grado 11°) nel Genio civile, indetto con decreto Ministeriale 11 maggio 1950.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;
Visto il decreto Ministeriale 11 maggio 1950, n. 3825, con il quale è stato bandito un concorso per esami e titoli a centodieci posti di vice ragioniere e vice segretario contabile in prova del Genio civile (gruppo *B*, grado 11°) riservato al personale non di ruolo in servizio dell'Amministrazione dei lavori pubblici;
Visto il decreto Ministeriale 18 novembre 1950, n. 5303, col quale il termine per la presentazione delle documentate domande è stato prorogato al 31 dicembre 1950;
Visto il fonogramma n. 8016/12106 in data 20 maggio 1951, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha stabilito i giorni nei quali devono essere svolte le prove scritte del concorso sopraindicato;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a centodieci posti di vice ragioniere e vice segretario contabile in prova del Genio civile (gruppo *B*, grado 11°) indetto col citato decreto Ministeriale 11 maggio 1950, avranno luogo in Roma, al Palazzo degli esami (via Girolamo Induno) alle ore 8 dei giorni 30, 31 luglio e 1° agosto 1951.

Roma, addì 31 maggio 1951

p. *Il Ministro*: CAMANGI

(2869)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di « Storia della musica » nei Conservatori di musica, indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti i ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti d'istruzione secondaria e artistica;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale viene approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;
Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti d'istruzione artistica;
Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 9 luglio 1949;
Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di « Storia della musica » nei Conservatori di musica (tab. *A*, n. 15);
Riconosciuta a norma, dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di « Storia della musica » nei Conservatori di musica (tab. *A*, n. 15), indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1. Levi Lionello fu Girolamo . . . punti 83,50
2. Ferrannini Antonio fu Andrea . » 71 —
3. Cumer Raffaele di Vittorio » 70,33
4. Zanetti Emilia fu Ernesto » 68 —
5. Paolone Ernesto di Agostino » 64,80
6. Bucchi Valentino di Guido » 45,62
7. Mascagni Andrea fu Mario » 36,45

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1951

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1951
Registro n. 18, *foglio n.* 320. — MAGNASCO

(2870)

PREFETTURA DI BRINDISI

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brindisi

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Visti i propri precedenti decreti, con i quali si approvava la graduatoria dei concorrenti ai posti di veterinario condotto, vacanti in Provincia al 30 novembre 1946 e si designavano i vincitori delle singole condotte;
Vista la rinunzia del dott. Vito Di Geso per la condotta consorziale di Francavilla Fontana, Villa Castelli;
Vista la dichiarazione di accettazione da parte del dottor Augusto Paganelli interpellato per detta condotta, quale concorrente che, seguendo in graduatoria il rinunziatario, per primo ha chiesto in ordine di preferenza il posto resosi disponibile;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 55, 56 e 26 del regolamento, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281:

Decreta:

Il dott. Augusto Paganelli è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Francavilla Fontana, Villa Castelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Brindisi, addì 31 maggio 1951

Il Prefetto

(2895)

PREFETTURA DI FIRENZE

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Veduto il precedente decreto n. 10992-Div. sanità del 3 aprile 1951, col quale il dott. Giunti Floro veniva dichiarato vincitore della condotta di Signa-San Mauro;

Veduta la nota con la quale il sanitario suddetto dichiara di rinunciare alla condotta di cui sopra;

Veduto che il dott. Ciappi Torello, che segue il dottor Giunti Floro in graduatoria, ha dichiarato di accettare la sede di Signa-San Mauro;

Veduto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 19002 del 3 aprile 1951, il dott. Torello Ciappi è dichiarato vincitore della condotta di Signa-San Mauro.

Il sindaco di Signa è incaricato della esecuzione del presente decreto in conformità alle disposizioni impartite con la nota n. 32175 del 7 settembre 1950.

Firenze, addì 2 maggio 1951

Il prefetto: SOLDAINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Veduto il precedente decreto n. 1280-Div. sanità del 14 febbraio 1951, col quale il dott. Sergio Cappelletti veniva dichiarato vincitore della condotta di Prato-Pizzidimonte;

Veduta la nota con la quale il sindaco di Prato comunica che, non avendo il suddetto sanitario assunto servizio nei termini stabiliti, deve essere considerato rinunciatario d'ufficio;

Veduto che il dott. Amleto Cavaciocchi che segue il dottor Sergio Cappelletti in graduatoria ha dichiarato di accettare la sede di Prato-Pizzidimonte;

Veduto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 1280 del 14 febbraio 1951, il dott. Amleto Cavaciocchi è dichiarato vincitore della condotta di Prato-Pizzidimonte.

Il sindaco di Prato è incaricato della esecuzione del presente decreto in conformità alle disposizioni impartite con la nota n. 32175 del 7 settembre 1950.

Firenze, addì 2 maggio 1951

Il prefetto: SOLDAINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Veduto il precedente decreto n. 16363-Div. sanità del 7 aprile 1951, col quale il dott. Pietro Sbisà, veniva dichiarato vincitore della condotta di Empoli-ponente;

Veduta la nota con la quale il sindaco di Certaldo comunica che il sanitario suddetto rinuncia alla nomina in parola;

Veduto che il dott. Giovanni Pellegrini che segue il dott. Sbisà Pietro in graduatoria ha dichiarato di accettare la sede di Empoli ponente;

Veduto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 16363 del 7 aprile 1951, il dott. Pellegrini Giovanni è dichiarato vincitore della condotta di Empoli ponente.

Il sindaco di Empoli è incaricato della esecuzione del presente decreto in conformità alle disposizioni impartite con la nota n. 32175 del 7 settembre 1950.

Firenze, addì 2 maggio 1951

Il prefetto: SOLDAINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Veduto il precedente decreto n. 14788-Div. sanità del 27 marzo 1951, col quale, il dott. Amleto Cavaciocchi veniva dichiarato vincitore della condotta di Montemurlo;

Veduto che il sanitario suddetto ha accettato una sede richiesta prima dell'ordine di preferenza;

Veduto che il dott. Orlandi Rolando, che segue il dott. Amleto Cavaciocchi in graduatoria ha dichiarato di accettare la sede di Montemurlo;

Veduto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 14788 del 27 marzo 1951, il dott. Orlandi Rolando è dichiarato vincitore della condotta di Montemurlo.

Il sindaco di Montemurlo è incaricato della esecuzione del presente decreto in conformità alle disposizioni impartite con la nota n. 32175 del 7 settembre 1950.

Firenze, addì 11 maggio 1951

Il prefetto: SOLDAINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Veduto il precedente decreto n. 56607-Div. sanità del 23 marzo 1951, col quale il dott. Francesco Di Lollo veniva dichiarato vincitore della condotta di Vernio;

Veduta la nota con la quale il sindaco di Vernio comunica che non avendo il sanitario suddetto assunto servizio nei termini stabiliti deve essere considerato rinunciatario d'ufficio;

Veduto che il dott. Amos Mensurati che segue il dottor Francesco Di Lollo in graduatoria ha dichiarato di accettare la sede di Vernio;

Veduto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 56607 del 23 marzo 1951, il dott. Amos Mensurati è dichiarato vincitore della condotta di Vernio.

Il sindaco di Vernio è incaricato della esecuzione del presente decreto in conformità alle disposizioni impartite con la nota n. 32175 del 7 settembre 1950.

Firenze, addì 11 maggio 1951

Il prefetto: SOLDAINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Veduto il precedente decreto n. 16364-Div. sanità del 30 marzo 1951, col quale il dott. Francesco Pintore veniva dichiarato vincitore della condotta medica di Empoli mezzogiorno;

Veduta la nota con la quale il sindaco di Empoli comunica che il sanitario suddetto ha rinunziato alla nomina di cui sopra;

Veduto che il dott. Rodolfo Pellegrini che segue il dottor Francesco Pintore in graduatoria ha dichiarato di accettare la sede di Empoli mezzogiorno;

Veduto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 16364 del 30 marzo 1951, il medico dott. Rodolfo Pellegrini è dichiarato vincitore della condotta di Empoli mezzogiorno.

Il sindaco di Empoli è incaricato della esecuzione del presente decreto in conformità alle disposizioni impartite con la nota n. 32175 del 7 settembre 1950.

Firenze, addì 28 maggio 1951

Il prefetto: SOLDAINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Veduto il precedente decreto n. 23008-Div. sanità del 12 maggio 1951, col quale, a parziale modifica del decreto n. 63446 del 22 gennaio 1951, il dott. Giuseppe Morselli veniva dichiarato vincitore della condotta medica di Castelfiorentino, in sostituzione del dott. Giuseppe Muscas;

Veduta la nota con la quale il sindaco di Castelfiorentino comunica che non avendo il suddetto assunto servizio entro i termini stabiliti è da considerarsi rinunciatario d'ufficio;

Ritenuto che in seguito alla dichiarazione di decadenza del suddetto dott. Morselli Giuseppe la condotta medica in esame debba essere assegnata nuovamente al dott. Giuseppe Muscar che a suo tempo dichiarò di accettare la sede di Castelfiorentino;

Veduto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del decreto prefettizio n. 23008 del 12 maggio 1951, il dott. Giuseppe Muscas è dichiarato vincitore della condotta medica di Castelfiorentino.

Il sindaco di Castelfiorentino è incaricato della esecuzione del presente decreto in conformità alle disposizioni impartite con la nota n. 32175 del 7 settembre 1950.

Firenze, addì 31 maggio 1951

Il prefetto: SOLDAINI

(2896)

PREFETTURA DI FOGGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto n. 16571-San. del 10 febbraio 1950, con il quale fu bandito il concorso per titoli e per esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia al 30 novembre 1949;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 20 gennaio 1951;

Vista la graduatoria delle concorrenti formata dalla Commissione predetta;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso di cui in narrativa:

1. Di Carlo Franceschina	punti	97,000
2. Benassi Iolanda	»	87,705
3. Rossi Gabriella	»	79,375
4. Valentini Bruna	»	57,000
5. Limongelli-Cinque Gilda	»	72,250
6. Curci Anna	»	71,540
7. Alessandrina Mafalda	»	63,580
8. Agnelli Angelina	»	57,150
9. Dell'Aquila Elena	»	55,415

Foggia, addì 22 maggio 1951

Il prefetto: DONADU

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto pari numero in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per due posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia al 30 novembre 1949;

Viste le domande delle concorrenti, con la indicazione delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in narrativa per la sede di condotta a fianco di ciascuna indicata:

1) Di Carlo Franceschina: Carlantino;
2) Benassi Iolanda: Montesantangelo (frazione Macchia).

Foggia, addì 22 maggio 1951

Il prefetto: DONADU

(2902)

PREFETTURA DI PESCARA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinaio condotto vacanti nella provincia di Pescara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il decreto prefettizio n. 9812 Div. San. del 26 giugno 1947, con il quale veniva bandito concorso per le condotte di veterinario vacanti nella provincia di Pescara;

Visto il decreto prefettizio n. 16453 Div. San del 2 novembre 1950, con il quale veniva dichiarato, tra l'altro, vincitore del concorso il dott. Cecchini Mario fu Disma e assegnato alla condotta di Civitella Casanova (Comune capo consorzio), Carpineto Nora e Villa Celiera;

Visto il decreto prefettizio n. 4572 Div. San. del 20 maggio 1951, con il quale veniva nominato titolare della condotta suddetta il dott. Pizzini Luigi fu Angelo, in seguito a dimissioni del dott. Cecchini Mario;

Preso atto della vacanza della condotta in parola, per l'accettazione del dott. Pizzini Luigi della nomina a titolare della condotta di Alanno, resasi successivamente vacante e richiesta con preferenza dallo stesso;

Interpellati gradualmente i vincitori del concorso di cui sopra, secondo la richiesta della sede fatta in ordine di preferenza, per l'accettazione o meno della condotta Civitella Casanova (Comune capo consorzio), Carpineto Nora e Villa Celiera;

Considerato che il dott. Pellegrino Guido di Arturo ha chiesto la sede di Civitella Casanova;

Letti gli articoli 22 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta

la nomina del dott. Pellegrino Guido di Arturo a titolare della condotta veterinaria di Civitella Casanova (Comune capo consorzio), Carpineto Nora e Villa Celiera.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pescara, addì 23 maggio 1951

Il prefetto: MOZZI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il decreto prefettizio n. 9812 Div. San. del 26 giugno 1947, con il quale veniva bandito concorso per le condotte veterinarie vacanti nella provincia di Pescara;

Visto il decreto prefettizio n. 16453 Div. San. del 2 novembre 1950, con il quale veniva dichiarato, tra l'altro, vincitore del concorso il dott. Guerrieri Vincenzo di Berardo e assegnato alla condotta di Caramanico (Comune capo consorzio), Salle e Sant'Eufemia a Maiella;

Preso atto della rinuncia del dott. Guerrieri Vincenzo alla sede assegnatagli;

Interpellati gradualmente i vincitori del concorso in parola, secondo la richiesta della sede fatta in ordine di preferenza, per l'accettazione o meno della condotta di Caramanico (Comune capo consorzio), Salle e Sant'Eufemia a Maiella;

Considerato che il dott. D'Annibale Aldo di Antonio ha chiesto la sede di Caramanico;

Letti gli articoli 23 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta

la nomina del dott. D'Annibale Aldo di Antonio a titolare della condotta di Caramanico (Comune capo consorzio), Salle e Sant'Eufemia a Maiella.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pescara, addì 23 maggio 1951

Il prefetto: MOZZI

(2709)

PREFETTURA DI CUNEO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 15 settembre 1950, numero 36568, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1948, e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che la condotta medica di Viola Lisio è rimasta vacante di titolare per la rinuncia del vincitore precedentemente designato e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tale posto;

Viste le dichiarazioni di rinuncia, di opzione e di accettazione dei concorrenti interpellati per l'assegnazione della sede suindicata;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Cappa Leonardo idoneo al concorso suindicato, è dichiarato vincitore della condotta medica consorziale di Viola-Lisio.

Il presente decreto a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato, la cui Amministrazione, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederà subito alla nomina del nuovo titolare.

Cuneo, addì 17 maggio 1951

Il prefetto: GLORIA

(2737)

PREFETTURA DI AGRIGENTO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 34753 in data 30 novembre 1950, con il quale è stata approvata la graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto, vacanti nei Comuni della provincia, al 30 novembre 1946;

Visto il proprio successivo decreto n. 35637 in data 2 dicembre 1950, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso e disposte le conseguenti assegnazioni di sede;

Visto il successivo decreto prefettizio n. 10271 del 16 marzo 1951, con il quale sono state apportate delle modificazioni al decreto n. 35637 del 2 dicembre 1950 sopra indicato, relativamente alla assegnazione delle sedi;

Visto che i dottori Canoccio Francesco Paolo, Gueli Alessandrino, Triolo Giuseppe, Panepinto Ignazio, Turturici Giuseppe, Caponcellò Beniamino, D'Angelo Alfonso, Giacomazza Michele, Di Giorgio Giuseppe e Pinzarrone Rosario hanno rinunziato alla nomina per le condotte mediche a ciascuno di essi assegnate con i decreti sopracitati;

Ritenuto che occorre provvedere alla nuova assegnazione delle sedi disponibili;

Vedute le dichiarazioni di accettazione dei concorrenti dichiarati idonei, che seguono nella graduatoria e che hanno chiesto tali sedi in ordine di preferenza;

Considerato che nulla osta alla nuova assegnazione delle sedi resesi disponibili, non essendo ancora scaduto il periodo di validità della graduatoria;

Visto il combinato disposto degli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 26, 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica dei decreti prefettizi n. 35637 del 2 dicembre 1950 e n. 10271 del 16 marzo 1951, i sottoelencati medici sono dichiarati vincitori del concorso ed assegnati alla condotta medica a fianco di ciascuno indicata

1) Gueli dott. Alessandrino: Agrigento (2ª condotta);
2) Di Giorgio dott. Giuseppe Aragona;
3) Panepinto dott. Ignazio: Bivona (2ª condotta);
4) Augello dott. Antonio: Camastra;
5) Chiappisi dott. Domenico, Cianciana;
6) Gucciardino dott. Calogero: Favara;
7) Cacioppo dott. Francesco: Linosa;
8) Pinzarrone dott. Rosario: Montallegro;
9) Caponcello dott. Beniamino: Racalmuto;
10) Farruggia dott. Gerlando: Villafranca Sicula.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 28 maggio 1951

Il prefetto: LEO

(2893)

PREFETTURA DI POTENZA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Potenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visto il precedente decreto n. 5699 del 9 marzo 1951 che approvava la graduatoria generale del concorso a posti di veterinari condotti vacanti al 22 giugno 1947, e il decreto di pari data n. 6457 che approvava la graduatoria dei vincitori del concorso predetto;

Considerato che il dott. Visceglia Biagio, il dott. Michele Catri, il dott. Fusco Antonio, il dott. Ferraiuolo Stanislao e il dott. Genovesi Benedetto hanno rispettivamente rinunziato alle condotte veterinarie di Palazzo San Gervasio, Trecchina, Forenza, Maschito e Pietrapertosa, delle quali erano stati precedentemente dichiarati vincitori;

Ritenuto che il dott. Catri Michele ed il dott. Ferraiuolo Stanislao, appositamente interrogati, hanno accettato le condotte di Palazzo San Gervasio e di Trecchina che avevano chiesto in ordine di preferenza e che il dott. Genovese Benedetto ha altresì rinunziato alla condotta di Forenza;

Ritenuto di dover procedere alla nomina per le sedi di Forenza, Maschito e Pietrapertosa dei candidati idonei che seguono nella graduatoria;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il combinato disposto degli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Catri dott. Michele: condotta di Palazzo San Gervasio;
2) Ferraiuolo dott. Stanislao: consorzio di Trecchina e uniti;
3) Santarsiero dott. Vito condotta di Forenza;
4) Genovese dott. Emanuele: consorzio di Pietrapertosa e uniti;
5) Trotta dott. Salvatore: condotta di Maschito.

Il presente decreto sarà pubblicato a termini di legge.

I commissari prefettizi e i presidenti dei Consorzi interessati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Potenza, addì 31 maggio 1951

Il prefetto: D'AIUTO

(2899)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.